



REGIONE TOSCANA

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale** N° 169 del 30 Ottobre 2014

*Oggetto:*

Nomina commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E  
COESIONE SOCIALE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E  
COESIONE SOCIALE**

*Pubblicità'/Pubblicazione:* **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 502/1992 inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi del quale è definita l'organizzazione delle aziende sanitarie;

Richiamata la legge regionale n. 40/2005 di disciplina del servizio sanitario regionale, ed in particolare l'articolo 39, comma 12 bis, in base al quale nel caso di dimissioni del direttore generale si applicano i commi 9, 9 bis e 11 della stessa legge;

Visti, pertanto, i commi 9 e 9 bis della legge regionale n.40/2005, i quali prevedono quanto segue:  
"9. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario.

*9bis. Il commissario di cui al comma 9:*

- a) possiede i requisiti per la nomina a direttore generale;*
- b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa previsione dell'atto di nomina, sostituisce i direttori amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni;*
- c) resta in carica per non oltre dieci mesi."*

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale:

- n.91 del 21 aprile 2009, con il quale il Dr. Tommaso Langiano è stato nominato direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze;
- n.133 del 25 giugno 2012, con il quale il Dr. Langiano è stato confermato nell'incarico di direttore generale della stessa azienda ospedaliero-universitaria;

Preso atto che, con nota inviata il 28 luglio 2014, il Dr. Tommaso Langiano ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer con decorrenza dalla data del 1° novembre 2014;

Tenuto conto che al momento, in considerazione dell'avviato percorso normativo finalizzato al mutamento dell'assetto istituzionale del sistema sanitario regionale, non risulta opportuno procedere alla nomina di un nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer e ritenuto, di conseguenza, necessario provvedere a nominare un commissario per la medesima azienda;

Vista la legge regionale n. 53/2001, recante "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R/2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001;

Considerata, anche in virtù di quanto espresso al punto precedente, la necessità di individuare quale commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer una figura professionale che risulti in possesso delle competenze necessarie per garantire un'efficiente gestione della stessa azienda, in modo particolare per quel che riguarda la sua vocazione istituzionale di azienda ospedaliero-universitaria in materia di ricerca ed assistenza di alta specialità con un ruolo rilevante nel sistema delle relazioni internazionali, sia per gli affari europei sia per le attività legate alla cooperazione umanitaria internazionale;

Tenuto conto, anche in considerazione della proposta dell'assessore regionale al diritto alla salute, come il Dr. Alberto Zanobini, dirigente regionale assegnato alla direzione generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale", riassume in sé le caratteristiche indicate al punto precedente in considerazione della specifica esperienza maturata nel corso degli anni;

Ritenuto, pertanto, di nominare il Dr. Alberto Zanobini quale commissario per l'azienda ospedaliero-universitaria Meyer con decorrenza dalla data del 1° novembre 2014;

Ritenuto che il commissario eserciti a tutti gli effetti le funzioni di direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer;

Precisato che, nell'ambito delle funzioni di cui al punto precedente, sono da ricomprendersi anche quelle inerenti la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'azienda;

Considerato che al commissario si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

Ritenuto, inoltre, di precisare che l'incarico di commissario è attribuito sino alla nomina del nuovo direttore generale, e comunque nel rispetto del termine massimo di dieci mesi previsto dall'articolo 39, comma 9 bis, della legge regionale n. 40/2005, e che allo scadere dell'incarico il commissario è tenuto alla presentazione di specifica relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 53/2001;

Preso atto delle dichiarazioni che il Dr. Zanobini ha prodotto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n.445/2000, relativamente a quanto previsto sia dal decreto legislativo n.39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi sia dalla già citata legge regionale n.53/2001 e dal suo regolamento di attuazione;

Vista, inoltre, la dichiarazione con la quale il Dr. Zanobini dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico di commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer e assume, altresì, gli obblighi conseguenti;

Preso atto, in considerazione della complessità e della rilevanza istituzionale che caratterizzano lo svolgimento dell'incarico di commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dell'esigenza di prevedere che lo stesso debba essere esercitato a tempo pieno e con impegno esclusivo;

Preso atto, a tale proposito, della nota datata 29 ottobre 2014 del direttore generale della direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" con la quale si attesta che la nomina a commissario del Dr. Zanobini non è conciliabile con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio;

Ravvisata, quindi, l'inconciliabilità della nomina del Dr. Zanobini a commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio che lo stesso svolge in qualità di dirigente dell'amministrazione regionale;

Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 della già citata legge regionale n. 53/2001, di prevedere il collocamento in aspettativa senza assegni del dirigente regionale Dr. Alberto Zanobini per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico di commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, precisando che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del sopra citato regolamento d'attuazione della legge regionale n.53/2001, di stabilire che, per l'esercizio delle funzioni inerenti il sopra citato incarico di commissario, al Dr. Zanobini debba essere attribuita, con riferimento al trattamento economico dell'attuale direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, un'indennità determinata in misura forfetaria pari a € 11.600,00 lordi mensili;

Ritenuto di precisare, inoltre, che al Dr. Zanobini spetta il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

#### DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dr. Alberto Zanobini quale commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze, con decorrenza dalla data del 1° novembre 2014;
2. di prevedere che il suddetto commissario eserciti a tutti gli effetti le funzioni di direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
3. di precisare che, nell'ambito delle funzioni di cui al punto precedente, sono da ricomprendersi anche quelle inerenti la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'azienda;
4. di stabilire che l'incarico di commissario è attribuito sino alla nomina del nuovo direttore generale, e comunque nel rispetto del termine massimo di dieci mesi previsto dall'articolo 39, comma 9 bis, della legge regionale n. 40/2005, e che allo scadere dell'incarico il commissario è tenuto alla presentazione di specifica relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 53/2001;
5. di prevedere il collocamento in aspettativa senza assegni del dirigente regionale Dr. Alberto Zanobini per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico di commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, precisando che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio;
6. di stabilire che, per l'esercizio delle funzioni inerenti il sopra citato incarico di commissario, al Dr. Zanobini debba essere attribuita, con riferimento al trattamento economico dell'attuale direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, un'indennità determinata in misura forfetaria pari a € 11.600,00 lordi mensili;
7. di precisare, inoltre, che al Dr. Zanobini spetta il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;
8. di prevedere che al commissario si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;
9. di prevedere che per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali n.40/2005 e n.53/2001 e al regolamento 49/R/2009 di attuazione della legge regionale n.53/2001;

10. il presente atto è trasmesso:

- alla Dr. Alberto Zanobini
- al Presidente del Consiglio regionale
- al direttore generale della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”
- all’azienda ospedaliero-universitaria Meyer.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della legge regionale n.23/2007.

Il Presidente  
ENRICO ROSSI

Il Direttore Generale  
VALTERE GIOVANNINI